

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
TRA**

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE BARI
DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**UFFICIO GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI TRANI**

**GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE DI BARI**

**ORDINE PROFESSIONALE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI**

PREMESSO CHE

- l'ordinamento giuridico, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione e in attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24, garantisce ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
- la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, contenuta negli artt. 74-145 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 *Testo unico in materia di spese di giustizia*, provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio;
- la concessione del patrocinio a spese dello Stato, da parte dell'Ordine degli Avvocati nell'ambito del processo civile, amministrativo e contabile e la concessione del patrocinio a spese dello Stato da parte del magistrato competente in materia penale nell'ambito del processo penale, prevede che siano verificate le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 115/2002;
- per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il consiglio dell'Ordine ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio quando, alla stregua della opportuna e necessaria documentazione prodotta dall'interessato, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126 D.P.R. 115/2002);
- copia dell'atto di accoglimento del beneficio è inviata all'interessato, all'Ufficio Gratuito Patrocinio del Tribunale di Trani ed all'Agenzia dell'Entrate;
- gli interessati, su richiesta del giudice procedente o del consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in esso indicato (art. 79 c. 3 D.P.R. 115/2002);
- l'onorario e le spese spettanti al difensore, sia per il processo penale che civile, sono liquidate dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento (artt. 82 e 141 D.P.R. 115/2002);
- la Guardia di Finanza e gli Uffici finanziari effettuano le necessarie verifiche in presenza di fondati e precisi motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni per potere essere ammesso al gratuito patrocinio.

CONSIDERATO CHE

- gli Uffici amministrativi del Tribunale, attraverso le abilitazioni alle specifiche linee SIATEL e SISTER, hanno oggi, rispetto al passato, la possibilità di verificare direttamente la veridicità e conformità dei dati dichiarati dal richiedente il beneficio del gratuito patrocinio alle risultanze reddituali-patrimoniali presenti in Anagrafe Tributaria;
- quanto al precedente alinea, consente agli Uffici giudiziari di poter verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- risponde ad esigenze di efficienza e immediata tutela degli interessi erariali che l'Avvocato effettui, prima che il Consiglio dell'Ordine ammetta il gratuito patrocinio, un controllo *de plano* tra quanto autocertificato dal cliente e la situazione reddituale dallo stesso esibita;
- è di particolare utilità l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, finalizzata ad individuare situazioni che, indipendentemente dai dati reddituali dichiarati dal soggetto, siano, sulla base di fondati e precisi motivi, foriere di redditi e/o patrimoni non dichiarati al fisco.

RITENUTO

che va razionalizzata e coordinata l'attività dei vari soggetti istituzionali coinvolti in materia di gratuito patrocinio al fine di:

- rendere partecipe al procedimento di cui trattasi gli Avvocati in virtù del ruolo che sono chiamati a svolgere nella fase introduttiva della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- evitare duplicazioni di attività da parte degli Uffici coinvolti nel procedimento di ammissione e verifica delle condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio;
- utilizzare gli strumenti informatici oggi a disposizione degli Uffici giudiziari per rendere più efficienti e tempestivi i controlli di presidio dei rischi connessi a richieste inammissibili e non supportate dalla sussistenza dei presupposti di legge;
- coinvolgere gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza per le attività di controllo sostanziale che, in ragione di fondati e precisi motivi ovvero qualificati indicatori di rischio, si palesino di maggiore interesse e proficuità per l'appuramento della regolarità del riconoscimento del beneficio in questione.

LE PARTI CONVENENGONO QUANTO SEGUE

- 1) Tutti gli Avvocati del Foro di Trani si impegnano a produrre istanza di ammissione al gratuito patrocinio per conto della parte interessata al Consiglio dell'Ordine telematicamente insieme alla documentazione fornita dalla parte con attestazione che la stessa corrisponde a quanto previsto normativamente per l'ammissione al beneficio. Produrranno altresì dichiarazione di impegno alla restituzione di quanto eventualmente già percepito dallo Stato in caso di successiva revoca di ammissione al beneficio. L'istanza di liquidazione sarà prodotta (per il civile telematicamente) entro l'ultima udienza utile prima dell'emanazione del provvedimento di definizione del giudizio.
- 2) L'Agenzia delle Entrate e/o la Guardia di Finanza avranno cura di trasmettere al Consiglio dell'Ordine specifiche indicazioni guida circa la documentazione reddituale ritenuta rilevante ai fini del controllo preliminare circa la sussistenza delle condizioni reddituali minime.
- 3) L'Ufficio giudiziario – Tribunale di Trani Ufficio Gratuito patrocinio utilizzerà i dati presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria (portale SISTER - SIATEL) per la verifica preliminare della sussistenza dell'essenziale requisito reddituale attestato dall'interessato nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato. A tal fine le verifiche di cui agli artt. 98 (nel procedimento penale) e 127 (nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario) del DPR n. 115/2002 saranno espletate dal personale incardinato nell'Ufficio gratuito patrocinio.
- 4) In caso di difformità l'Ufficio comunicherà tempestivamente quanto riscontrato al Consiglio dell'Ordine.
- 5) L'ufficio giudiziario – Tribunale di Trani Ufficio Gratuito patrocinio terrà aggiornata l'anagrafe degli ammessi onde evitare duplicazioni o inutili accertamenti.
- 6) Gli adempimenti di competenza dell'Ufficio gratuito patrocinio saranno regolamentati come da ordine interno
- 7) A seguito di presentazione di istanza di liquidazione l'Ufficio Gratuito patrocinio effettuerà ulteriore verifica (portale SISTER – SIATEL) dandone attestazione al Magistrato competente per la liquidazione.
- 8) L'Ufficio comunicherà all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari e Barletta (secondo la competenza territoriale) ed alla Guardia di finanza Comando Gruppo di Barletta elenchi concernenti tutti i soggetti in favore dei quali si è proceduto alla liquidazione.

- 9) L'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari e Barletta (secondo la competenza territoriale) ed la Guardia di Finanza, previo coordinamento tra di loro, effettueranno a campione o a scelta attività di controllo sostanziale accurato riferendo immediatamente, in caso di accertamento di redditi superiori rispetto al reddito dichiarato e rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio. All'uopo il Presidente del Tribunale conferisce ampia delega per le verifiche riguardante tutti gli ammessi al beneficio.
- 10) L'Ufficio Giudiziario – Tribunale di Trani, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale B.A.T., la Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Barletta, l'Ordine degli Avvocati di Trani assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

DURATA

La presente Convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le parti si riservano di apporre le modifiche che saranno opportune e fissano già da adesso un successivo incontro tra sei mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo per la valutazione dell'operatività.

DISPOSIZIONI FINALI

Per il coordinamento di eventuali problematiche relative all'attività in questione, sono individuati i seguenti referenti:


- 1) per l'Agenzia delle Entrate dott. Michele Gammarota e dott.ssa Anna Maria Imperato;
- 2) per la Guardia di Finanza il Comandante Provinciale di Bari;
- 3) per il Tribunale di Trani il Presidente dott. Antonio de Luce ed il Dirigente Amministrativo dott. Giulio Bruno
- 4) per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Presidente Avv. Tullio Bertolino

Trani, 13/11/2012


Firmato



Firmato



Firmato



Firmato

